

28198

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Elisa Tomassi, ha pronunciato all'udienza del 13.11.2012 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 48447/11 R.G.D.I. e vertente

TRA

VELLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv. Giacomo Buonanno e Pasquale Moscato, elettivamente domiciliato con questi presso lo studio dell'avv. Felice Iacobellis, v. C. De Marco in Napoli, v. C. De Marco

50

ricorrente

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp. p.t.,
resistente contumace

FATTO E DIRITTO

Con atto di ricorso depositato in data 28/11/2011 Vella Giuseppe chiedeva la condanna della Regione convenuta al pagamento il suo favore dell'importo di euro 10.125,00, oltre interessi legali e spese, con attribuzione.

Esponneva, in particolare, che con decreto dirigenziale della AGC Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica n. 393 del 5/8/2004 la Regione convenuta aveva indetto la gara di appalto-concorso per la "realizzazione del sistema regionale per la cooperazione applicativa in sicurezza", approvando il relativo bando per un importo complessivo pari ad euro 5.000.000,00, oltre Iva; che egli era stato nominato responsabile del procedimento; che l'art. 18 L. 109/94, in combinato disposto con il comma 2 art. 31 del CCDI, prevede un incentivo, pari ad una somma non superiore al 1,5% dell'importo posto base di gara di un'opera o di un lavoro, da ripartirsi tra il responsabile del procedimento ed i vari incaricati, demandando al regolamento adottato dall'amministrazione la determinazione dei criteri di ripartizione, nei limiti massimi dell'1,5%, tra detti soggetti; che la Regione convenuta, con delibera di Giunta regionale 112/2001 aveva adottato il regolamento recante norme per la partecipazione del fondo di cui al c. 1 dell'art. 18 della L. 109/94; che pertanto, tenuto conto dell'importo posto a base dell'opera, l'aliquota da applicare nella specie era quella dell'1,35%; che in tale ambito il 15% spettava al responsabile unico del procedimento; che pertanto egli aveva diritto nella sua qualità a percepire l'importo di euro 10.125, più volte sollecitato, senza esito.

La Regione convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva rimanendo contumace.

Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa alla odierna udienza come da dispositivo e motivazione.

La domanda è fondata come tale deve essere accolta.

Invero, appare documentato che il Vella sia stato nominato, con decreto dirigenziale 393 del 5/8/2004, responsabile del procedimento relativo alla gara per l'appalto concorso per la realizzazione del Sistema regionale per la cooperazione applicativa in sicurezza, il cui onere economico veniva fissato in euro 5.000.000,00, oltre Iva di legge (v. copia, doc. 1 produzione ricorrente).

2 copie Es. proc.
2 copie Es. altr
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
Sezione I
data n.
Medento
Grafia GF
L. 112
Buonanno
Moscato
30/11/2012

Orbene, la disposizione di cui all'art. 18 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici - (*Incentivi e spese per la progettazione*) stabilisce che: "Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri (...) 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego".

Non incide sulla vigenza, quanto alla specifica fattispecie che occupa, l'intervenuta abrogazione della disposizione in parola, ad opera dell'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, essendo la stessa intervenuta con decorrenza dal 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del medesimo decreto.

A sua volta, l'art. 1 c. 2 D.lvo 29/93 definisce quelle che sono, secondo la dizione della norma appena riportata, le pubbliche amministrazioni alle dipendenze delle quali non è possibile, per i lavoratori a tempo parziale, espletare incarichi professionali nell'ambito del territorio rientrante nella competenza dell'ufficio, se non conseguenti ad un rapporto di impiego; tale norma stabilisce che si intendono amministrazioni pubbliche "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

Pertanto, dalla disposizione di cui sopra si è detto, ed in particolare dal predetto art. 2 ter, si evince *a contrario* che i dipendenti delle indicate amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono invece espletare incarichi professionali nell'ambito territoriale di appartenenza, anche laddove si tratti di incarichi non conseguenti al rapporto d'impiego, con diritto in tal caso di percepire il relativo compenso.

Pertanto, essendo stata nella specie dimostrata l'avvenuta nomina del ricorrente quale responsabile unico del procedimento, sussiste il diritto del ricorrente medesimo a percepire il relativo compenso.

Del resto, la mancata costituzione della Regione ha impedito qualunque altra valutazione del caso che occupa.

In ogni caso, parte ricorrente ha anche dimostrato, mediante la produzione della nota a firma del dirigente Area generale di coordinamento ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica della Giunta regionale campana del 10/11/2009, l'avvenuta esecuzione dei lavori da parte della società appaltatrice nell'ambito del contratto relativo all'appalto concorso di cui si tratta (v. doc. 5 produzione ricorrente).

Quanto al calcolo dell'importo da corrispondere, soccorre il "regolamento recante norme per la partecipazione del fondo di cui al c. 1 dell'articolo 18 della legge 109/94", approvato con deliberazione Giunta regionale campana numero 100 del 12/1/2001, secondo il cui articolo 10: "la percentuale, da applicare all'importo posto a base di una gara, di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al c. 1 del precedente art. 1 - a sua volta "fondo interno costituito con una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera di un lavoro ai sensi dell'articolo 18 legge 109 /94" - e da corrispondere al personale di cui al comma 2 del precedente art. 1 - tra cui è espressamente menzionato il responsabile unico del procedimento - è data dall'applicazione delle seguenti aliquote: (...)d) 1,35% per i progetti il cui importo posto base di gara è compreso tra lire 9.680.000.000 ovvero euro 4.999. 302,79 e lire 48.400.000.000 ovvero euro 24.996.513,92".

A sua volta l'articolo 13 del detto regolamento stabilisce che la somma dell'incentivo, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 10 per ciascun progetto, è ripartita tra il del personale di cui al c. D dell'articolo 6 in base ai seguenti limiti percentuali: "a) il 15% al responsabile unico del procedimento".

A quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda e la dichiarazione del diritto del ricorrente a percepire il compenso di euro 10.125,00 (pari al 15% dell'1,35% dell'importo di euro 5.000.000,00) quale responsabile unico del procedimento nell'ambito della gara di appalto concorso per la realizzazione del Sistema regionale per la cooperazione applicativa in sicurezza, con la conseguente condanna della Regione convenuta al pagamento del detto importo in suo favore, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso di euro 10.125,00 quale responsabile unico del procedimento nell'ambito della gara di appalto concorso per la realizzazione del Sistema regionale per la cooperazione applicativa in sicurezza, indetta con decreto dirigenziale regionale n. 393 /2004 e per l'effetto condanna la Regione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 10.125,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.

Condanna altresì la Regione convenuta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1320,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

Napoli, 13.11.2012

il Giudice

Dr. Elisa Tomassi

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere
pronunciata e resa pubblica all'udienza del
Napoli, 13 NOV 2012

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

13 NOV 2012

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darsi notizia e adottare l'effettiva Forma Pubblica di concorrervi quando stato richiesto. Copia a favore di Carceri del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e P.....

BUONANNO e MOSCATO PROC

Napoli, - 7 DIC. 2012

IL CANCELLIERE



POM

